

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

ACCORDO CONTRATTUALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA DITTA
AOSTA FACTOR S.p.A.
- SETTORE CREDITO -

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/4/1993	-	4,00 %	50% del TFR oppure 100% del TFR ⁽³⁾
Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.